

Capo IV

Della società in accomandita semplice

Art. 2313 - Nozione

[1] Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

[2] Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 2314 - Ragione sociale

[1] La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292 **(1)**.

[2] L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

(1) Si riporta il secondo comma dell'articolo 2292:

“Art. 2292 - Ragione sociale

1. (Omissis)

2. La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono”.

Art. 2315 - Norme applicabili

[1] Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti .

Art. 2316 - Atto costitutivo

[1] L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

Art. 2317 - Mancata registrazione

[1] Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297 **(1)**.

[2] Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

(1) Si riporta l'articolo 2297:

“Art. 2297 - Mancata registrazione

1. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.

2. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza”.

Art. 2318 - Soci accomandatari

[1] I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.

[2] L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Art. 2319 - Nomina e revoca degli amministratori

[1] Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'art. 2259 **(1)** sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

(1) Si riporta il secondo comma dell'art. 2259:

“Art. 2259 - Revoca della facoltà di amministrare

1. *(Omissis)*

2. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.

3. *(Omissis)*”.

Art. 2320 - Soci accomandanti

[1] I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286 **(1)**.

[2] I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

[3] In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

(1) Si riporta l'art. 2286:

“Art. 2286 - Esclusione

1. L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

2. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

3. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società”.

Art. 2321 - Utili percepiti in buona fede

[1] I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Art. 2322 - Trasferimento della quota

[1] La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.

[2] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Art. 2323 - Cause di scioglimento

[1] La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308 **(1)**, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci

accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

[2] Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

(1) Si riporta l'articolo 2308:

“**Art. 2308 - Scioglimento della società**

1. La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento”.

Art. 2324 - Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

[1] Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 **(1)** nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.

(1) Si riporta l'articolo 2312:

“**Art. 2312 - Cancellazione della società**

1. *(Omissis)*

2. Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

3. *(Omissis)*

4. *(Omissis)*